

TEMPI DI RECUPERO
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "**Tempi di Recupero Associazione Culturale e di promozione sociale**". L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue scopi artistici e culturali.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Faenza (RA), Corso Matteotti n. 2.

L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie o filiali ove esercitare l'attività. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art. 4 – SCOPO

1. valorizzare le azioni che favoriscono l'attenzione al recupero del cibo attraverso la realizzazione di eventi gastronomici regionali, nazionali ed internazionali, in particolare tramite l'utilizzo di prodotti di qualità legati ai temi di "quinto quarto (di carni, pesci e verdure), avanzi e recupero della tradizione" avvalendosi della collaborazione di esperti come chef, cuochi, osti, gelatieri o altri esperti;
2. valorizzare i prodotti del recupero, raccontando come originalità e qualità siano frutto della capacità degli interpreti del recupero, con risultati mai omologati;
3. avvicinare più persone possibile alla filosofia del recupero in ogni sua forma, cercando di diffondere entusiasmi e partendo dal rendere i partecipanti agli eventi più consapevoli nel loro rapporto e rispetto del cibo e dell'ambiente;
4. interloquire con le categorie interessate direttamente agli sprechi del cibo come i settori produttivi, la distribuzione, il consumo, la formazione, la ricerca, le istituzioni, affinché ognuno

- nel proprio ruolo collabori per la crescita collettiva dell'attenzione e rispetto al recupero e non spreco del cibo
5. valorizzare e favorire l'attenzione al recupero delle tradizioni e di antiche pratiche, ma anche di oggetti realizzati attraverso riciclo, siano nazionali o internazionali, promuovendo gli scambi di informazioni e di buone pratiche, attraverso la realizzazione di azioni sia pratiche che intellettuali, come eventi e degustazioni sia nazionali che internazionali, scritti e articoli anche sui social media, con particolare attenzione alle produzioni di cibo e bevande, come ad esempio il vino e le antiche tecniche di vinificazione in anfora.
 6. perseguire collaborazioni con i settori della formazione e della ricerca; sviluppare e fornire crescenti domande di consulenza ed eventi di sensibilizzazione in Italia e nel mondo;
 7. comunicare l'attenzione al recupero del cibo attraverso tutti i possibili strumenti di comunicazione: pubblicazioni, premi, social e articoli;
 8. realizzazione di una rete internazionale volta all'abbattimento degli sprechi
 9. valorizzare e favorire l'attenzione al recupero: delle tradizioni, di antiche pratiche, di buone pratiche, ma anche di innovazione, incentrando l'attenzione sul valore etico, morale e filosofico delle azioni legate al recupero. Con ciò intendiamo promuovere il recupero in ambiti diversi a prescindere dalla loro relazione diretta con il cibo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di enti e soggetti pubblici e privati.
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- a) **Quote associative annuali**, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

- b) **Quote aggiuntive**, da intendersi quali corrispettivi specifici a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Ogni socio deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa annuale non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta), ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed eventualmente un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate al precedente art. 4, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOGGETTI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - SOGGETTI E LORO CATEGORIE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

I soggetti che possono far parte dell'Associazione si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori**: tutti i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) **Soci Ordinari**: tutti coloro che intendano partecipare alla vita associativa e che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione,

dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di associati persone giuridiche i diritti connessi all'appartenenza all'associazione saranno esercitati dal legale rappresentante. I soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.

1. Possono far parte dell'associazione tutte le cuoche e i cuochi, le ristoratrici e i ristoratori, gelatieri, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.
2. Possono altresì far parte dell'associazione:
 - a) esperti di gastronomia
 - b) privati che hanno a cuore l'attenzione al recupero del cibo
 - c) enti, associazioni e aziende

3. Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta validata da almeno due soci presentatori, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo

La distinzione di denominazione tra soci è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

- a) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- b) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

- c) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti diritti saranno in capo agli amministratori.

Art. 10 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 (trenta) giorni successivi dalla relativa deliberazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Art. 11 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) radiazione deliberata del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 - MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti ad essa connessi.

Art. 13 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) diffida;
- c) sospensione a tempo limitato;
- d) radiazione.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci e a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi 120 (centoventi) giorni dell'anno sociale successivo, ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere e approvare la relazione morale dell'anno precedente;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa, inoltre, delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data

fissata; o mediante comunicazione postale, ovvero per posta elettronica, da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione** trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dall'Associazione. Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, sono rinnovabili, e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. I membri del Consiglio, ove prestino la loro attività all'interno dell'Associazione, potranno essere retribuiti in misura tale comunque che l'eventuale emolumento corrisposto loro non configuri un'indiretta distribuzione di utili.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, salvo i casi di elezione avvenuta per acclamazione e all'unanimità da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale. Ogni socio potrà esprimere al massimo 7 (sette) preferenze, o comunque un numero pari ai Consiglieri da nominare, e saranno chiamati a far parte del Consiglio per un quadriennio i candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità che risulteranno in graduatoria aver ottenuto il maggior numero di preferenze in relazione al numero di Consiglieri da nominare. Sono comunque sempre fatti salvi i casi di elezione per acclamazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 18 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Tesoriere.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da un massimo di altri 5 (cinque) Consiglieri tra i quali viene eventualmente eletto il Segretario.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;
- b) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo, da

sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;

- d) deliberare sulla non accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- e) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e impianti dell'Associazione;
- f) predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- h) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- i) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- j) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- k) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- l) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- m) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;
- n) curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta da almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessa di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà dei suoi membri effettivi.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

Art. 21 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 17 del presente Statuto. Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo, e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee e alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 22 - ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e che abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione.

Art. 23 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, salvo quanto disposto dal precedente art. 19, e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l'art. 8 che riguarda i soci.

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 9 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

..... (.....), lì

Cognome Nome

Presidente

Cognome Nome

Vice Presidente

Cognome Nome

Segretario